

**CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO**

**CONTRATTO - CONDIZIONI SPECIALI**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI  
FORMAZIONE A DISTANZA DEI REVISORI LEGALI**

**ID 2886**

### **Parte Speciale**

Articolo 1S - Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione

Articolo 2S - Durata

Articolo 3S - Modifiche Contrattuali

Articolo 4S - Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6S - Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7S - Garanzie

Articolo 8S - Subappalto

Articolo 9S - Pianificazione delle attività

Articolo 10S - Produttività delle risorse impiegate

Articolo 11S - Consegna dei prodotti

Articolo 12S - Servizio di formazione

Articolo 13S - Verifica di conformità

Articolo 14S - Penali

Articolo 15S - Corrispettivo

Articolo 15bisS - Revisione dei prezzi

Articolo 16S - Fatturazione e pagamento

Articolo 17S - Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 18S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19S - Nomina responsabile trattamento dati personali

Articolo 20S - Qualificazione Cloud

Articolo 21S - Exit strategy e Grace Period

Articolo 22S - Pendenza di ricorso giurisdizionale

Articolo 23S - Forza maggiore

Articolo 24S - Foro esclusivo

### **Parte Generale**

Articolo 1G - Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 9G - Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10G - Garanzia Definitiva

Articolo 11G - Recesso

Articolo 12G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 14G - Subappalto

Articolo 15G - Foro esclusivo

Articolo 16G - Trattamento dei dati personali

Articolo 17G - Risoluzione

Articolo 18G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Codice Etico - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Articolo 19G - Incompatibilità

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Consip S.p.A. a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Isonzo 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, del Dott. Claudio Antonini, in qualità di Responsabile della Divisione Demand Management, giusta i poteri conferitigli con atto rep. n. 57443 – raccolta n. 16999 del 24/10/2025 (di seguito per brevità anche “Committente” o “Consip”)

### E

la Società Clio S.r.l, con sede legale in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria, 70 - 73100, capitale sociale Euro 1.024.000,00 P.IVA 02734350750, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig.ra Clara Maria Quarta, domiciliata per la carica presso la sede sociale, giusta poteri alla stessa conferiti dal verbale di Assemblea ordinaria dei Soci del 20/02/1997 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione degli obblighi normativi previsti dalla direttiva 2006/43/CE e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha istituito un programma di formazione professionale continua per i Revisori Legali iscritti nel Registro, prevedendo tra i canali di erogazione anche l'utilizzo di una piattaforma di Formazione a Distanza (FAD) accessibile tramite il Portale della Revisione Legale (PSRL), gestito da Consip S.p.A.;
- b) in tale ambito, Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza nazionale e soggetto gestore del Portale della Revisione Legale, è stata autorizzata dal Mef, con atto prot. 170630 del 18/06/2025, all'acquisizione di una nuova piattaforma FAD in modalità SaaS e i relativi servizi di assistenza e supporto tecnico specialistico, al fine di garantire la continuità del servizio formativo, l'interoperabilità con il PSRL e il rispetto dei requisiti di accessibilità, sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente.
- c) in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consip ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di acquisizione di una piattaforma di Formazione a Distanza (FAD) in modalità SaaS e dei servizi ad essa correlati, destinata all'erogazione dei corsi Web Based Training (WBT) nell'ambito del programma formativo obbligatorio per i Revisori Legali iscritti nel Registro tenuto dal MEF;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da [REDACTED] [REDACTED] mediante garanzia fideiussoria avente numero [REDACTED], del valore di euro 223.707,00, la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale della [REDACTED] [REDACTED] avente numero [REDACTED] e la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Verso Terzi e Dipendenti della [REDACTED] di cui al documento "Allegato n. 01 alla Polizza/Appendice N. [REDACTED] avente numero PI 02734350750; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: B7DF781D0C;
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; "Allegato "VI": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web", nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
  - per la **Committente** si intende Consip S.p.A.;
  - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.
- m) Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024: Regolamento ACN.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:
  - a) Servizio di setup e attivazione della Piattaforma di FAD
  - b) Piattaforma di FAD in modalità SaaS e servizi di assistenza
  - c) Servizi di supporto tecnico specialistico.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico nonché nella relativa appendice.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori

aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17G e 11G.
6. I servizi oggetto del presente contratto, ove non erogati da remoto e/o presso sedi del Fornitore, saranno prevalentemente presso le sedi Consip e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in provincia di Roma.
7. È designato quale Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14, il Dott. [REDACTED]
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni lavorativi dalla stipula.

#### **ARTICOLO 2S - DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione del Servizio". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 17, comma 9, del Codice, contestualmente alla stipula.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze al personale della Committente o a terzi da questa

designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

5. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

### **ARTICOLO 3S – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.

1. La Committente oltre alle opzioni di cui all'art. 2S "Durata" del presente contratto, può:
  - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
  - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
  - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
  - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

### **ARTICOLO 4S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non

esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente ha facoltà di risolvere il contratto.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si

impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 5S - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 17G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ARTICOLO 6S - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, diano indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo" comma 1.

#### **ARTICOLO 7S - GARANZIE**

L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

1. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
2. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
3. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
4. Rispetto al software in garanzia, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del progetto ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'art. 14S "Penali".

#### **ARTICOLO 8S - SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione del servizio di setup e attivazione della piattaforma di FAD, piattaforma di FAD in modalità SAS e servizi di assistenza e servizi di supporto tecnico-specialistico, per una quota pari al 40% dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare (ovvero nella diversa misura eventualmente indicata in sede di offerta) a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
4. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

#### **ARTICOLO 9S - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di Lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di Lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla suddetta comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di Lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 10S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'impresa dovrà designare dei Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi conformemente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella propria offerta tecnica qualora migliorativa.
3. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
5. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente e/o all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
6. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
7. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente,

- pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
8. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
  9. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
  10. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
  11. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
  12. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
  13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 11S – CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".

5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 12S – SERVIZIO DI FORMAZIONE**

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta della Committente, ad erogare il servizio di formazione presso i locali messi a disposizione dell'Amministrazione, secondo la quantificazione prevista nell'art. 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c).
2. I corsi dovranno essere erogati tramite Specialisti di tecnologia/tematica e organizzati secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico ed eventualmente migliorato nella Offerta della Impresa.
3. La Committente provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa l'eventuale ubicazione dei locali ove dovrà essere prestata l'attività di formazione. Si precisa che nell'erogazione della formazione sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
4. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo.
5. L'Impresa dovrà rendersi disponibile per l'erogazione della prestazione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, pena la risoluzione del contratto.
6. Alla conclusione del corso, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti della formazione.
7. Il numero di giorni effettivamente erogati saranno rendicontati e sottoposti all'approvazione da parte della Committente.

#### **ARTICOLO 13S – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Committente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati:
  - con riferimento al "Servizio di setup e attivazione della Piattaforma di FAD" di cui all'art. 1S comma 1 lett a), e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, entro 15 giorni solari dall'ultimazione della prestazione;
  - con riferimento alla Piattaforma di FAD in modalità SaaS e servizi di assistenza di cui all'art. 1S comma 1 lett. b), entro i 15 giorni solari decorrenti dal termine del trimestre di riferimento;
  - con riferimento ai Servizi di supporto tecnico specialistico di cui all'art. 1S comma 1 lett. c), entro il trimestre successivo a quello di riferimento.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

4. La verifica di conformità verrà effettuata a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del progetto.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.  
Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
11. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1S.

#### **ARTICOLO 14S - PENALI**

Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via pec da parte della Committente, di cui all'art. 3G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive”, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S comma 1.

1. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 300,00. (euro trecento/00)
2. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. 9S “Pianificazione delle attività” la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S “Corrispettivo” comma 1. Tale penale troverà applicazione anche in caso di ritardo nella consegna del Piano di Lavoro aggiornato di cui al comma 4 dell'art. 9S “Pianificazione delle attività”.
3. Ritardo in adempimenti contrattuali: per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti nel Piano di Lavoro per la consegna dei Prodotti o per le attività o, dei termini altrimenti concordati con la Committente, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S “Corrispettivo” comma 1, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
4. Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica: per ogni impegno assunto dal Fornitore in offerta tecnica, afferente a obbligazioni contrattuali, il mancato rispetto del singolo impegno comporterà l'applicazione di una penale da parte della Committente, per ciascun periodo di riferimento sino al relativo adempimento, pari a una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui al comma 1 dell'art. 15S “Corrispettivo” comma 1.
5. Eccesso di rilievi della fornitura: per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore “RLFN – Rilievi della fornitura” di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la

- Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui al comma 1 dell'art. 15S "Corrispettivo" comma 1.
6. Eccesso di rilievi sul Servizio di Setup e Attivazione della Piattaforma di FAD: per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore "RSET – Rilievi sul Servizio di Setup e Attivazione della Piattaforma di FAD" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo del Servizio di setup e attivazione della Piattaforma di FAD di cui al comma 1 dell'art. 15S "Corrispettivo" comma 1.
  7. Eccesso di rilievi sul Servizio di Piattaforma e Assistenza: per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore "RSPA – Rilievi sul Servizio di Piattaforma e Assistenza" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo del servizio Piattaforma di FAD in modalità SaaS e servizi di assistenza di cui al comma 1 dell'art. 15S "Corrispettivo" comma 1.
  8. Eccesso di rilievi sul Servizio di Supporto Tecnico specialistico: per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore "RSST – Rilievi sul Servizio di Supporto Tecnico specialistico" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo del Servizio di Supporto Tecnico specialistico di cui al comma 1 dell'art. 15S "Corrispettivo" comma 1.
  9. per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 10S "Produttività delle risorse impiegate", la Committente applicherà una penale pari a 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S "Corrispettivo" comma 1.
  10. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
    - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 3% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 1;
    - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 3% del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 1.
  11. Per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di disponibilità dei servizi dichiarata in sede di qualificazione ACN (Livello del servizio), la Committente si riserva di applicare una penale pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni punto percentuale o frazione.
  12. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 19, comma 9 e 10, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub responsabile del trattamento

dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17S "Condizioni particolari di risoluzione".

13. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 19, comma 9 e 10, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Sub Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17S "Condizioni particolari di risoluzione".
14. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
17. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
18. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
19. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di

ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

#### **ARTICOLO 15S - CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € 615.240,12, così suddiviso:
  - "Servizio di setup e attivazione della Piattaforma di FAD", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), pari a € 190.000,00;
  - "Piattaforma di FAD in modalità SaaS e servizi di assistenza", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), pari a € 378.240,12;
  - "Servizi di supporto tecnico specialistico", di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), pari a € 47.000,00;
2. Per i "Servizi di supporto tecnico specialistico", per i quali è prevista una gestione "a corpo", il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato dalla Committente e calcolato sulla base della tariffa di cui al successivo comma 4.
3. Per i "Servizi di supporto tecnico specialistico" per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base del numero di giorni-persona, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun trimestre solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base della tariffa di cui al successivo comma 4.
4. La tariffa (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per i "Servizi di supporto tecnico specialistico" è pattuita in € 470,00 (quattrocentosettanta/00) per giorno persona.
5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo del "Servizio di setup e attivazione della Piattaforma di FAD" sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
8. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

9. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e seguente/i prestazione/i: "Servizio di setup e attivazione della Piattaforma di FAD" e "Piattaforma di FAD in modalità SaaS e servizi di assistenza" un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del valore della/e suddetta/e prestazione/i. L'importo dell'anticipazione va calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
10. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 125, comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione indicato in Capitolato.
11. Le modalità di fatturazione delle somme oggetto di anticipazione, l'indicazione della relativa causale e la gestione del loro recupero saranno indicate dall'Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
12. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
13. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
14. Ai sensi dell'articolo 7 del D. lgs. 24 marzo 2025, n. 33 dal 01 gennaio 2026, qualora la prestazione "Servizi di supporto tecnico specialistico" unitamente alle prestazioni di eventuali altri contratti stipulati nell'arco temporale di un anno tra le medesime parti assumano un valore complessivo annuo superiore ad euro 200.000, il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione del servizio, devono trasmettere alla Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all' art. 8, comma 1 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33:
  - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
  - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.

15. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
16. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino la Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, allegando la relativa certificazione.

#### **ARTICOLO 15bisS – REVISIONE DEI PREZZI**

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Momento di rilevazione"), i prezzi relativi ai seguenti beni/servizi: "Piattaforma di FAD in modalità SaaS e servizi di assistenza" e "Servizi di supporto tecnico specialistico" (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi "Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web" (ATECO 631) pubblicato da ISTAT, valori "business to business". Saranno presi in considerazione solo i valori "definitivi" degli indici rilevati sul sito di ISTAT e non quelli "provvisori".
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato - e quello disponibile al momento di rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, calcolata secondo quanto indicato nella sezione Tabella D relativa all'art. 11 dell'Allegato II.2-bis, risulti superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza della variazione dell'indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 17G delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
4. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### **ARTICOLO 16S – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:

- a) con riferimento al "Servizio di setup e attivazione della Piattaforma di FAD" di cui all'art. 1S comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 13S commi 6 e 7;
  - b) con riferimento al servizio di "Piattaforma di FAD in modalità SaaS e servizi di assistenza" di cui all'art. 1S comma 1 lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 15 S commi 6 e 7;
  - c) con riferimento ai "Servizi di supporto tecnico specialistico" di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), in modalità "tempo e spesa" l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 13S comma 7.
  - d) con riferimento ai "Servizi di supporto tecnico specialistico" di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), in modalità "a corpo", l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 13S commi 6 e 7.
- 2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito al rilascio della verifica di conformità finale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
  - 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore e per il sub-affidatario, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
  - 4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
  - 5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
  - 6. Si precisa che:
    - le fatture di cui al comma 1 lett. a) e b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
    - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.

- le fatture di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Consip S.p.A. e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) B7DF781D0C. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'Allegato 12 del Disciplinare di gara – Fatturazione Elettronica".
  8. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Consip si riserva di chiedere le fatture dei subappaltatori che devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.
  9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7, del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
  10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
  11. I conti correnti dedicati sono i seguenti:

[REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

[REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

[REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

[REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]

12. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.

#### **ARTICOLO 17S – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 19S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Sub Responsabile del trattamento;
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 19S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Sub Responsabile del trattamento.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 23S "Forza maggiore"

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 23S "Forza maggiore". Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 23S "Forza maggiore", comma 4, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti

professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

4. Nel caso in cui la qualificazione del servizio cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata, la Committente può risolvere il contratto, fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del Regolamento ACN.

#### **ARTICOLO 18S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto

attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **ARTICOLO 19S - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: la necessità di gestione dei dati anagrafici e relativi alla formazione dei Revisori Legali.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..)
5. Le categorie di interessati sono i Revisori Legali e più in generale chi fruisce dei servizi di Formazione a Distanza.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
  - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
    - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
  - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
  - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
  - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
  - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative

idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all'art. \_\_\_\_ S e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 14S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
22. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
23. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
24. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie

risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

#### **ARTICOLO 20S - QUALIFICAZIONE CLOUD**

1. Il presente contratto è stato stipulato previa verifica sul Catalogo ACN di cui al Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024 del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud richiesto.
2. Le modalità di erogazione del servizio (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nell'Allegato e nell'Appendice del Regolamento ACN corrispondente al livello di qualificazione, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nell'art. "Penali", comma 11.
3. Il livello di qualificazione previsto per l'esecuzione del presente contratto dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale. In caso di avvio del procedimento di revoca della qualificazione o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi.
4. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione contrattuale, la qualificazione dovesse essere prossima alla scadenza e non fosse già intervenuto il relativo rinnovo, è obbligo del Fornitore trasmettere entro e non oltre il termine di scadenza originale l'eventuale provvedimento, rilasciato da ACN ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del Regolamento ACN, di autorizzazione ad operare in continuità fino alla data di conclusione del procedimento di rinnovo, pena l'applicazione della relativa penale.
5. Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.
6. Si precisa che l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma si riferisce anche all'ipotesi in cui l'avvio del procedimento riguardi uno o più prodotti oggetto del contratto e/o comunque funzionali alla relativa esecuzione.
7. Nel caso in cui l'ACN comunichi la revoca della qualificazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato la revoca della qualificazione senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.

8. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione di cui all'art. 21 del Regolamento ACN, si applicherà quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione" nonché all'art. "Exit Strategy e Grace Period".
9. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute derivanti da sopraggiunti provvedimenti normativi e/o regolamentari che comportino l'attribuzione di nuove competenze alla Committente o la variazione dei livelli di classificazione di una o più tipologie di dati, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione del servizio cloud oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite pec, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare l'iter di qualificazione corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.
10. Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione. In caso di mancato conseguimento del livello superiore, si applica quanto previsto dal precedente comma.
11. Nel caso in cui il Fornitore opponga rifiuto, la Committente ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa, ferma la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, anche solo in parte, ove ne ricorrano i presupposti.

#### **ARTICOLO 21S - EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD**

1. Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente contratto, per un periodo pari a 30 giorni successivi al termine del contratto, altrimenti detto Grace Period, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione della Committente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati del Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto al Committente per il Grace Period, senza oneri aggiuntivi (Exit strategy).
2. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con la Committente e, comunque, idoneo a consentire il ricaricamento dei dati stessi e dei servizi.
3. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati della Committente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte della Committente o di soggetti terzi da questa designati.
4. In caso di revoca della qualificazione o di dichiarazione di inadeguatezza, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del Regolamento ACN.

#### **ARTICOLO 22S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE**

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i

ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

#### **ARTICOLO 23S – FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 17S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

#### ARTICOLO 24S – FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La Committente  
Il Responsabile della Divisione  
Demand Management

  
Firmato digitalmente da:  
CLAUDIO ANTONINI  
Consip S.p.A.  
Firmato il 22/01/2026 11:02  
Sensale Certificato: 2118  
Valido dal 21/08/2024 al 21/08/2027  
TI Trust Technologies QTSF CA  
*F.to digitalmente*

L'Impresa  
Amministratore Unico e legale rappresentante

Firmato digitalmente da: CLARA  
MARIA QUARTA  
Data: 22/01/2026 13:20:52

*F.to digitalmente*

Il sottoscritto Clara Maria Quarta, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

#### **con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 1S - Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione

Articolo 2S - Durata

Articolo 3S – Modifiche Contrattuali

Articolo 4S - Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6S - Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7S - Garanzie  
Articolo 9S - Pianificazione delle attività  
Articolo 10S - Produttività delle risorse impiegate  
Articolo 11S – Consegna dei prodotti  
Articolo 13S – Verifica di conformità  
Articolo 14S - Penali  
Articolo 17S – Condizioni particolari di risoluzione  
Articolo 18S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  
Articolo 19S - Nomina responsabile trattamento dati personali  
Articolo 20S - Qualificazione Cloud

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali  
Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive  
Articolo 4G - Obblighi di riservatezza  
Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore  
Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software  
Articolo 7G - Proprietà dei prodotti  
Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  
Articolo 10G - Garanzia Definitiva  
Articolo 11G - Recesso  
Articolo 12G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito  
Articolo 13G - Trasparenza dei prezzi  
Articolo 14G - Subappalto  
Articolo 15G - Foro esclusivo  
Articolo 16G - Trattamento dei dati personali  
Articolo 17G - Risoluzione  
Articolo 18G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 –  
Codice Etico - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  
Articolo 19G - Incompatibilità

L'Impresa

Amministratore Unico e legale rappresentante

Firmato digitalmente da:  
CLARA MARIA QUARTA  
Data: 22/01/2026 13:20:52

*(Firmato digitalmente)*